

RIMBORSI IVA

Il credito IVA (annuale o trimestrale) può essere utilizzato con le seguenti modalità:

- compensazione;
- richiesta di rimborso.

La richiesta di rimborso del credito IVA può riguardare:

- il credito IVA trimestrale, maturato nel corso dei primi 3 trimestri di ciascun anno, previa presentazione, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, di una apposita istanza (Modello IVA TR) corredata, solo per i crediti di importo superiore a 15.000 euro, da visto di conformità e dichiarazione sostitutiva, o da garanzia fideiussoria. Il quarto trimestre confluisce, invece, nell'ambito della dichiarazione annuale;
- il credito IVA annuale, che emerge dalla dichiarazione IVA presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento (ad esempio, il credito IVA 2015 risulterà dalla dichiarazione IVA 2016, da presentare entro il 28 febbraio 2016). Solo per i crediti di importo superiore a 15.000 euro occorre la dichiarazione IVA con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva o la garanzia fideiussoria.

MODALITA' OPERATIVE

1. CREDITO IVA TRIMESTRALE

IMPORTO	ADEMPIMENTI	
≤ a 15.000 euro (limite annuale)	visto di conformità dichiarazione sostitutiva garanzia fideiussoria	NO NO
	contribuente "virtuoso"	
	visto di conformità	SI
	dichiarazione sostitutiva	SI
> a 15.000 euro	garanzia fideiussoria	NO
(limite annuale)	contribuente "a rischio"**	
	visto di conformità	NO
	dichiarazione sostitutiva	NO
	garanzia fideiussoria	SI
	≤ a 15.000 euro (limite annuale) > a 15.000 euro	visto di conformità dichiarazione sostitutiva garanzia fideiussoria contribuente "virtuo visto di conformità dichiarazione sostitutiva garanzia fideiussoria > a 15.000 euro (limite annuale) visto di conformità dichiarazione sostitutiva contribuente "a risch visto di conformità dichiarazione sostitutiva



2. CREDITO IVA ANNUALE

MODALITÀ OPERATIVE	CREDITO A RIMBORSO	ADEMPIMENTI	
dichiarazione IVA entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento*	≤ a 15.000 euro (limite annuale)	visto di conformità dichiarazione sostitutiva garanzia fideiussoria	NO NO NO
		contribuente "virtuoso"	
		visto di conformità	SI
		dichiarazione sostitutiva	SI
	> a 15.000 euro	garanzia fideiussoria	NO
	(limite annuale)	contribuente "a rischio"**	
		visto di conformità	NO
		dichiarazione sostitutiva	NO
		garanzia fideiussoria	SI

^{*} per i subappaltatori del settore edile che effettuano in modo prevalente operazioni in "reverse charge" opera il rimborso prioritario entro 3 mesi dalla richiesta - D.M. 22 marzo 2007

ESEMPIO – UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE ED A RIMBORSO NEL 2015 primo trimestre (gennaio-marzo 2015)

presentazione istanza di compensazione modello IVA TR: 15 aprile 2015

importo credito: 10.000 euro no visto conformità

compensazione mediante F24 dal 16 maggio 2015

secondo trimestre (aprile-giugno 2015)

presentazione <u>istanza di rimborso</u> modello IVA TR: 15 luglio 2015 importo credito: 10.000 euro **no visto conformità**

terzo trimestre (luglio-settembre 2015)

presentazione istanza di compensazione modello IVA TR: 15 ottobre 2015

importo credito: 10.000 euro si visto conformità

(10.000 euro primo trimestre +

10.000 euro terzo trimestre)

compensazione mediante F24 dal 16 novembre 2015

quarto trimestre (ottobre-dicembre 2015)

presentazione istanza di rimborso dichiarazione IVA 2016: 15 febbraio 2016

importo credito: 10.000 euro si visto conformità/garanzia

(10.000 euro secondo trimestre +

10.000 euro quarto trimestre)

^{**} si tratta di coloro che hanno iniziato l'attività da meno di 2 anni (eccetto le "start up innovative") o che hanno ricevuto accertamenti IVA o per II.DD. di ammontare superiore a determinati importi